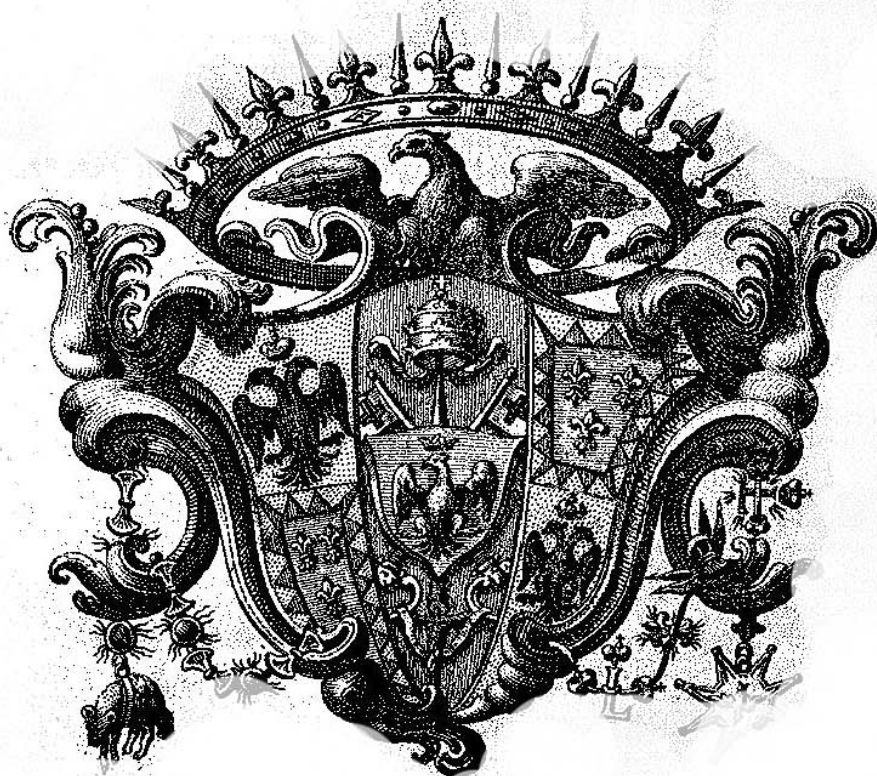


C O D I C E
D I
L E G G I,
E C O S T I T U Z I O N I
PER GLI STATI
DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA.
T O M O P R I M O



IN MODENA MDCCLXXI.

PRESSO LA SOCIETA' TIPOGRAFICA.
CON PRIVILEGIO.

(III.)

FRANCESCO III.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA &c. &c. &c.



Uanto sono state le Leggi in ogni tempo, e sono tuttavia l'anima, la regola, e il fondamento della Società umana, e de' Governi, altrettanto la loro molteplicità ne difficolta l'osservanza, e la oscurità dà luogo ad arbitrarie interpretazioni; vizio, e difetto l'uno, e l'altro perniciosissimo alla retta amministrazione della Giustizia, e il quale Noi abbiamo sempre

avuto in animo di togliere per il bene, e per la felicità de' Nostri Sudditi.

Sono già più anni, che a conseguire il fine propostoci si era da Noi stabilita una Deputazione di Soggetti idonei a compilare un Codice, che non solamente riducesse diverse Leggi Comuni, e Municipali alla più semplice uniformità, e nel tempo stesso risecasse quelle già andate in disuso, o che per la varietà de' tempi, e de' costumi non sono più adattabili a' tempi correnti; ma di più che alcune nuove Costituzioni formasse convenienti all' odierno Sistema, e alle
pre-

presenti circostanze de' Nostri Dominj, e che fissasse, e stabilisse colle massime dell' Equità, e della Ragione i veri, chiari, e sodi principj da osservarsi sopra tanti articoli, e quistioni più ovvie, e frequenti a suscitarsi nelle controversie Forensi, e le quali per la diversa, e sofistica opinione de' Giureconsulti non servono che a dar fomento alle Liti, a prolungare le Cause, e a render dubbie, e fluttuanti le Risoluzioni.

I molti accidenti, e le vicende occorse, alle quali sono mai sempre soggette anche le intraprese più utili, ed importanti, hanno

finora protrato Nostro malgrado la riuscita di un' Opera di tanta Nostra premura.

*Ora però che la moderna Deputazione secondando le Nostre Intenzioni ha non meno sull'ordine, e tela giudiziaria, che sulle controversie della materia Civile inoltrate le sue applicazioni a segno d'incontrare la piena Nostra Approvazione, non abbiamo voluto più oltre differire a beneficio pubblico la promulgazione di un primo Volume di Leggi, per poscia procedere alla promulgazione delle altre, alla di cui compilazione d'Ordine Nostro sta attualmente occupa-
ta*

ta la Deputazione medesima.

Le presenti Costituzioni pertanto, come pure le altre che saranno pubblicate in progresso a compimento di questa salutare Opera, si dovranno attendere, osservare, ed eseguire in tutti i Nostri Dominj tanto immediati, che mediati, e da qualunque Persona, e Ceto di che stato, qualità, prerogativa, e condizione essere si voglia, ed in tutti indistintamente i Tribunali esistenti nei detti Nostri Dominj, niuno affatto eccettuato, come unica Sovrana Legge fondamentale in ogni, e singolo di que' Casi, e di quelle materie, in cui è stato
prov-

provveduto, e fissata massima dalle predette Costituzioni, alle quali vogliamo, ed ordiniamo, che si dia ogni preferenza, ed estensione, ove si oppongano al Gius antico, al Municipale, e a qualsivoglia altra precedente Legge, Prammatica, Opinione, e Consuetudine, per modo che non si possa loro dare stretta interpretazione, e la meno lesiva del Gius comune, siccome hanno finora preteso, ed incautamente esagerato molti Giureconsulti verso le stesse Sanzioni de' Principi, da' quali soltanto emana, e dipende il vigore, e l'attività della Legislazione.

E pe-

E però accadendo mai nella molteplicità de' casi contingibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne sia l'Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si diano al fine di ciascun anno alle stampe, perchè passino alla notizia del Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se fossero fatte da Noi medesimi.

*Così pure avvenendo alcun caso relativo a quelle materie Civili, Criminali, o Miste, delle quali si parlerà nelle presen-
ti*

ti Costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà avere ricorso a veruno Statuto, o a Disposizione particolare, ma per servare l'uniformità in tutta l'estensione de' Nostri Dominj si potrà unicamente per detto Caso ommesso ricorrere alla Disposizione del Gius comune.

Finalmente abolendo Noi, ed annullando quelle Leggi, Statuti, Ordinazioni, e Pratiche, le quali o in tutto, o in parte si opponeffero a quanto è stato disposto, e prescritto in questo Nostro Codice, e derogando colla pienezza di No-
stra

stra Autorità, e di Moto proprio, e certa Scienza a quanto potesse ostare in contrario, ordiniamo, ed espressamente comandiamo a' Nostri Ministri di Stato, Supremi Tribunali, e Governatori di non solamente osservare, ed eseguire il contenuto in queste Nostre Costituzioni, ma d' invigilare perchè indistintamente sieno da chi che sia, e massime da' Giudici, Avvocati, Procuratori, e Notaj poste in piena osservanza due mesi dopo la loro pubblicazione col procedere, e far procedere con multe, e pene pecuniarie, ed anche afflittive
ade-

(XII.)

adequate alle circostanze de' casi contro i rispettivi trasgressori. In fede di che sarà il presente firmato di Nostra Mano, munito del Nostro maggior Sigillo, e contrassegnato dal Nostro Ministro di Stato.

*Dato in Milano questo giorno
26. Aprile 1771.*

FRANCESCO.

CLEMENTE MARCHESE BAGNESI.